



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte d'appello di Cagliari**  
**Sezione Distaccata di Sassari**

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Ssa [REDACTED] Presidente  
Dott. Ssa [REDACTED] Consigliera  
Dott. Ssa [REDACTED] Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa di secondo grado iscritta al n. 278/2023 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. SORGENTONE ANDREA

parte appellante

**CONTRO**

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

parte appellata

Oggetto: ripetizione d'indebito in rapporti di conto corrente

All'udienza del 13.3.2026 la consigliera relatrice si è riservata di riferire al collegio sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse di parte appellante: " Voglia l'Ecc.ma Corte adita,**

*In via preliminare, accertare l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale e quindi correggere la sentenza impugnata anche in punto di spese, nel caso in cui non debba essere riformata nel merito in ragione delle domande che seguono;*

*Nel merito, in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito trascritte:*

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,*

*1) in via principale, accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;*

*2) ovvero in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;*

*3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite/ illegittime / nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;*

*5) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare – con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 13010 all'ultimo estratto conto in atti con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili, epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi*

*come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in subordine dal saldo apparente;*

*6) in caso venga ritenuto chiuso il c/c con accertamento finale di un saldo a credito del correntista, si chiede altresì la condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente versate;*

*7) Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario di entrambi i gradi del giudizio."*

**Nell'interesse di parte appellata: "Voglia la Corte d'Appello adita così giudicare:**

*1) accogliere la domanda di correzione spiegata in via preliminare dall'appellante;*

*2) rigettare ogni altra domanda;*

*3) con vittoria di spese ed onorari ".*

### **Svolgimento del processo**

Sem srl conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro il ██████████ deducendo l'illegittima applicazione, a valere sul conto corrente n. 13010, di interessi anatocistici, a debito ultralegali e usurari, commissioni e spese non pattuiti e sulla base di tale presupposto chiedeva la ripetizione dell'indebito, previo ricalcolo dei saldi.

Il ██████████ si costituiva in giudizio, contestando la domanda.

Con sentenza n. 55/2023 il Tribunale di Nuoro accertava che, alla data di chiusura del conto, nella data del 31.1.2013, il saldo rettificato era pari a euro 12.901,88 a credito della banca e condannava l'attrice alla rifusione delle spese legali, inclusi gli oneri di consulenza tecnica.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello ██████████ lamentandone l'erroneità per le seguenti motivi: a) errore nell'indicazione del saldo rettificato, avendo il primo giudice scambiato il valore delle competenze illegittime con il valore del saldo ricalcolato dal Ctù; b) violazione del criterio di riparto dell'onere della prova per aver posto a carico dell'attrice l'onere della produzione del contratto di conto corrente pur avendo la stessa negato la conclusione di esso in forma scritta ed erroneità della motivazione in forza della quale il tribunale riteneva illegittima la capitalizzazione degli interessi; c) omessa valutazione, ai fini della ricostruzione dell'esatto dare-avere, degli estratti scalari per il periodo ante 2004; d) erroneità della condanna

dell'attrice alle spese, essendo tale statuizione frutto dell'erronea individuazione del saldo per le ragioni sub a).

Il [REDACTED] costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.

### **Motivi della decisione**

#### **1. Del motivo d'appello sub b)**

Per ragioni di ordine logico dev'essere prioritariamente esaminata la doglianza sub b).

Col motivo d'impugnazione in esame la parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame, deducendo quanto segue.

Il Tribunale erroneamente avrebbe rigettato la domanda dell'originaria attrice, volta all'accertamento della non debenza delle competenze ultra-legali, per mancanza del contratto in forma scritta, ritenendo che, non avendo la banca proposto domanda riconvenzionale, la correntista sarebbe stata onerata della produzione del documento negoziale. Il giudice di primo grado riteneva illegittima unicamente la capitalizzazione degli interessi applicata anteriormente alla ricontrattazione prodotta dal [REDACTED] a seguito dell'ordine di esibizione, del 07.04.2010, per mancanza della comunicazione ex art. 7 della delibera Cicr del 09 febbraio 2000.

Diversamente, a dire dell'appellante, il tribunale avrebbe dovuto:

- i) prendere atto che sin dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado la domanda attrice era volta all'accertamento della mancata stipula di un contratto di conto corrente in forma scritta e trarne le ovvie conclusioni riguardo ai criteri di riparto dell'onere della prova, non potendo la correntista dare dimostrazione di un fatto negativo, con conseguente inversione dell'onere di provare la legittimità degli addebiti per interessi anatocistici e ultralegali oltre spese non pattuite a carico della banca che assuma la correttezza del proprio operato;
- ii) ritenere illegittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore alla delibera Cicr 9.2.2000 sulla base di differente motivazione e cioè per violazione dell'articolo 1283 c.c., siccome basata su un uso negoziale e non normativo, sulla

scorta del costante orientamento giurisprudenziale formatosi in particolare a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.425/2000.

A ulteriore riprova della bontà di quanto esposto sub i), la parte appellante ha evidenziato come essa avesse richiesto formalmente la consegna della documentazione contrattuale e come lo stesso Tribunale di Nuoro avesse ordinato, stante il rifiuto della banca, l'esibizione del contratto di apertura del conto e disposto ctu contabile. A seguito dell'ordine giudiziale di esibizione l'istituto di credito produceva unicamente una ricontrattazione del 7.4.2010 in cui si indicava quale data dell'insorgenza del rapporto il 1.3.1990 e sebbene si richiamasse (a pag.1) un contratto sottoscritto precedentemente, la pagina 9 conteneva una vera e propria proposta di apertura di un contratto di conto corrente mediante l'utilizzo della modulistica utilizzata in caso di prima contrattazione. E a detta dell'appellante, anche in caso di dubbio sull'esistenza del contratto, sarebbe la banca onerata della produzione del relativo documento. A ogni modo, essendo il rapporto di conto corrente de quo insorto in epoca anteriore all'introduzione dell'obbligo di forma scritta, anche in ragione di ciò la correntista non avrebbe potuto essere onerata della produzione del contratto.

\*\*\*

Il motivo è fondato, avuto riguardo alle considerazioni che seguono.

Intanto, reputa la Corte che l'attrice in ripetizione - odierna appellante - avesse assolto al proprio onere assertivo, come è dato arguire dalla lettura integrale dell'atto di citazione del primo grado (non limitata alle sole conclusioni ma estesa anche alla parte espositiva), nel quale, per quanto di rilievo, è dato leggere quanto segue: "*... per il sopra indicato c/c, malgrado sia stato costantemente affidato, non sono state pattuite le condizioni economiche come richiesto dagli artt. 1283 cc,1284 cc e dal T.U.B. (L.385/1993) artt. 117, 117 bis e 118. La banca è poi inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c e di formazione degli e/c avendo addebitato interessi ultralegali, mai validamente pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate o comunque non dovute, in quanto oggetto di clausole illegittime o nulle. ... Nella presente causa è richiesto, in via principale, l'accertamento della mancanza di una pattuizione di*

*condizioni diverse da quelle legali, e solo in via subordinata, nel caso esistano, viene chiesto che venga accertata la loro nullità ed illegittimità”*: pag. 1 citazione.

Ebbene, è evidente, dal tenore testuale dell'allegazione, che la parte avesse inteso dedurre l'assenza di una pattuizione scritta con riferimento a tutte le condizioni del contratto e non solo a quelle concernenti i tassi ultralegali e l'anatocismo. Questo è quanto si desume dal senso delle espressioni utilizzate e, in particolare, dall'inciso “le condizioni economiche” onnicomprensivo senza specificazioni né limitazioni o tanto meno esclusioni, come anche dall'inequivoco richiamo alle previsioni non solo degli artt. 1283 e 1284 c.c. ma anche delle disposizioni contenute negli artt. 117, 117 bis e 118 t.u. banc. dovendosi qui richiamare quanto prescrive in particolare l'art. 117 in tema di obbligo di redazione del contratto in forma scritta e conseguenze della sua inosservanza.

Ancora, sempre nella parte espositiva dell'atto di citazione, la difesa attrice richiamava proprio gli indirizzi giurisprudenziali che addossavano alla banca convenuta in giudizio l'onere di provare la pattuizione in forma scritta del contratto ove chi agisca in ripetizione ne neghi l'esistenza (“... *Con sentenza n. 19762/2008, la Corte di Cassazione si è motivatamente discostata dall'orientamento tradizionale, osservando che chi afferma l'inesistenza di una cosa (in questo caso l'inesistenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche), non può, se non con prova diabolica, provarlo ...*”: pag. 2 citazione).

Nel paragrafo dedicato all'illegittimità della capitalizzazione degli interessi a debito l'attrice deduceva esplicitamente l'assenza del contratto e, solo subordinatamente, ove provata, la nullità della relativa clausola (“*Non essendovi un contratto, l'anatocismo, applicato dall'istituto ... non potrà che essere illegittimo. In ogni caso, una clausola avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche se esistente, dovrà necessariamente essere dichiarata nulla..*”: pag. 9 citazione).

In ogni caso, l'originaria attrice formulava richiesta di esibizione del contratto ove esistente (“*in ogni caso è richiesta l'esibizione – se esistano – dei contratti dei quali la banca afferma l'esistenza ...*”: pag. 5 citazione) e solo in via subordinata ne eccepiva la nullità (“*se esistano i*

*contratti di c/c e di apertura di credito e la banca li produca se ne contesta fin d'ora, salvo miglior esame, la nullità/validità/illegittimità delle clausole ivi contenute ...": pag. 12 citazione).*

I menzionati elementi depongono, quindi, non già per una nullità parziale bensì per l'allegazione dell'assenza di una pattuizione per iscritto del documento contenente la regolamentazione di tutte le condizioni economiche del rapporto. E il richiamo, nel dettaglio, all'annotazione a debito in concreto di interessi, commissioni e spese ultralegali null'altro è, ove calato nel contesto dell'intera espositiva dell'atto, che una specificazione della più generale mancanza di documento contrattuale tout court.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la parte attrice odierna appellante avesse correttamente assolto il proprio onere assertivo mediante allegazione dell'inesistenza del documento contrattuale scritto.

Ciò detto, occorre indagare le consequenziali ricadute di quanto precede sul piano del riparto degli oneri probatori, per concludere che, in uno con la giurisprudenza che si reputa preferibile e contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, se è vero che l'attore in ripetizione ha l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, non è meno vero che ove la domanda, quale quella in esame, sia basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, in tale ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro; quanto ai fatti negativi trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. per un'applicazione del principio: Cass. Civ. 6480/2021; id. 24051/2019).

Ne consegue che, non avendo la banca convenuta odierna appellata curato la produzione in giudizio della convenzione scritta di apertura del conto corrente come sarebbe stato suo onere, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la nullità, in mancanza di espressa pattuizione, degli addebiti per tassi ultralegali e delle spese e commissioni anteriormente al 7.4.2010 (data della nuova contrattazione) e con le precisazioni di cui al paragrafo seguente quanto all'individuazione del momento iniziale del ricalcolo.

Deve, altresì, confermarsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito anteriormente alla delibera CICR del 2000, sia pure con una motivazione differente da quella individuata dal tribunale e, quindi in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c., giacché, coerentemente con la tesi sostenuta dalla difesa dell'appellante, *“in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.”* (ex aliis: Cass. civ. 26867/2024).

Riguardo all'asserita usurarietà degli interessi, ritenuta infondata dal tribunale anche per non essere stato dimostrato il superamento del tasso soglia, detta statuizione non è stata attinta da impugnazione, sicché si è formato il giudicato sull'assenza di usura.

Non vale a sminuire il suesteso ragionamento l'allegazione della ricontrattazione del 7.4.2010, posto che gli elementi ricavabili dalla disamina di essa non depongono univocamente per l'esistenza di un precedente contratto in forma scritta risalente all'1.3.1990: infatti, se è vero che nella prima pagina di tale documento è menzionata la precedente sottoscrizione di un contratto in data 1.3.1990 (*“Si conferma con la presente che in data odierna è stato sottoscritto il nuovo contratto di conto corrente di cui all'oggetto, che sostituisce quello sottoscritto precedentemente in data 01/03/1990, senza che ciò costituisca novazione alcuna del rapporto ...”*), non è meno vero che la pagina 9 contiene una vera e propria proposta di apertura di un contratto di conto corrente mediante l'utilizzo della modulistica utilizzata in caso di prima contrattazione (*“Abbiamo, in data odierna, ricevuto la vostra del seguente letterale tenore: “Vi comunichiamo che, a seguito della Vostra richiesta, questa banca vi propone l'apertura di un conto corrente di corrispondenza a voi intestato e contraddistinto come segue: c. corrente nr: 0600/13010 ... Tale conto risulterà disciplinato dalle regole, norme e condizioni di seguito*

*elencate, che vorrete accettare ...*”). Ne consegue che, sante la contraddittorietà degli elementi testé menzionati, nessuna prova, neanche di tipo indiziario, può dirsi raggiunta in ordine all'esistenza di un contratto scritto precedente al 2010, tanto più che, dovendo collocarsi l'insorgenza del rapporto nel 1990, epoca in cui non sussisteva alcun obbligo di stipula in forma scritta, è ragionevole desumere che il contratto fosse stato concluso *verbis* o *facta concludentia*.

## **2. Il motivo sub c)**

Sempre per motivi di carattere logico dev'essere, a questo punto, esaminato il motivo sub c). Con il mezzo d'impugnazione in parola l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di primo grado in quanto non avrebbe considerato, ai fini della ricostruzione dell'esatto dare-avere, gli estratti scalari anteriori al 2004.

Più precisamente, secondo l'appellante sarebbero stati versati agli atti di causa gli estratti di conto scalari dal 31.03.1998 al 31.12.2004, unitamente agli estratti di conto mensili e scalari dal 31.12.2004 al mensile del gennaio 2013. Ne conseguirebbe che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, lungi dall'individuazione di “importanti lacune”, la controversia verterebbe in realtà sulla possibilità o meno di utilizzare gli estratti di conto scalari ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto. Sempre secondo la tesi dell'appellante, la domanda attrice sarebbe fondata per tutto il periodo contabilmente documentato. A riprova di ciò ha invocato le risultanze della seconda ctu esperita nel giudizio davanti al tribunale, ossia quella del 18.5.2017 (dott. ████████).

La censura coglie nel segno.

Effettivamente, risultano prodotti in giudizio (e sono stati esaminati dal ctu nominato nel presente grado dott. ████████) i seguenti documenti:

a) estratti conto scalari (con indicazione delle competenze addebitate) dall'anno 1998 fino al mese di novembre 2004, privi degli estratti conto con il dettaglio delle operazioni (è in atti soltanto l'estratto conto di dettaglio delle operazioni del mese di marzo 1998);

b) estratti conto, completi, dal mese di dicembre 2004 fino all'estinzione del rapporto (14/1/2013), con il dettaglio delle operazioni, unitamente agli estratti conto scalare di ciascun periodo.

Il ctu dott. ████████ ha riscontrato le seguenti lacune:

- la mancanza della pagina del conto scalare dal 25/11/2000 al 31/12/2000;
- la mancanza del conto scalare dell'ottobre 2001 (al momento della conversione del saldo in euro) senza che tuttavia tali carenze abbiano impedito la ricostruzione demandata, secondo le prospettive metodologiche meglio descritte nella relazione.

Il dott. ████████ per quanto attiene al periodo coperto dai soli estratti scalari, ha chiarito che la ricostruzione del conto può avvenire solamente utilizzando il riepilogo giornaliero (cumulativo) delle operazioni desumibile dai conti scalare trimestrali e determinando, per differenza, da una valuta alla successiva, il "saldo giornaliero per valuta". Tali elementi, sempre per usare le parole del ctu, consentono:

*"a) di calcolare, per differenza, il saldo (cumulativo) delle operazioni di ciascun giorno e di ricostruire così il "saldo apparente" del conto, individuando per "massa giornaliera" (per sommatoria) le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi, ovviamente senza poter esporre il dettaglio, contabile e descrittivo, delle singole operazioni registrate sul conto corrente:*

*b) di sviluppare il ricalcolo degli interessi (passivi ed attivi)" (vd. relazione di ctu pagg.4-5).*

Sulla base di ciò l'ausiliare ha ricostruito, garantendo un'attendibile continuità dei dati necessari all'elaborazione della consulenza, l'andamento del rapporto di c/c anche nel periodo che va dal 31.3.1998 al 31.12.2004, sebbene "coperto" esclusivamente dagli scalari.

In particolare, il ricalcolo del saldo ad opera del dott. ████████ si è sviluppato secondo i seguenti criteri:

- eliminando dal "saldo apparente", trimestre per trimestre - gli addebiti per interessi, commissioni e spese;
- con eliminazione di ogni forma di anatocismo e con capitalizzazione delle competenze ricalcolate soltanto alla fine del rapporto;

- con nuovo conteggio degli interessi ex art. 117, co. 7, L. n. 385/93, fino alla data del 7 aprile 2010 (data della nuova contrattazione);
- con computo, a partire dal 7 aprile 2010, dei soli interessi attivi (il conto, per effetto della eliminazione di interessi, commissioni e spese, infatti, presentava saldi a credito del cliente), al tasso di cui alle pattuizioni della nuova contrattazione: 0,1%.

Il ctu ha, dunque, in conformità al quesito, assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto disponibile (nella specie l'estratto scalare al 31.3.1998). Ciò è, del resto, del tutto in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che *“nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”* (Cass. n. 37800/2022).

Il ricorso agli scalari è pienamente legittimo. Invero, la documentazione in atti, di formazione della società convenuta e di cui la banca non ha disconosciuto la conformità alle risultanze dei propri archivi ha permesso l'individuazione degli addebiti illegittimi e il ricalcolo del saldo secondo un percorso logico utilizzato che non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati negli estratti scalari e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati.

Le doglianze di parte appellata in merito alla incompletezza e inidoneità della documentazione non colgono nel segno, atteso che la serie continua di estratti conto non esaurisce il novero dei documenti idonei a rappresentare lo svolgimento del rapporto e al giudice è consentito

ricorrere al metodo di calcolo che, quale quello (cd. metodo sintetico) in esame, ritenga più idoneo al raggiungimento di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti, tanto più quando, come nel caso in esame, condotto con rigore e correttezza tecnico-scientifica e con risultati, dunque, certamente attendibili.

I principi di cui è stata fatta applicazione sono stati compiutamente richiamati da ultimo nella pronuncia della Suprema Corte n. 5387/2024 la cui parte motiva, per quanto di rilievo, si riporta in appresso -: *“con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, la recentissima Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In senso analogo, si veda, in motivazione, anche la successiva Cass. n. 4067 del 2024), benché non massimata sullo specifico punto, ha puntualizzato (cfr., in particolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni della decisione”), tra l'altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) «[...] l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una*

*diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), – [si tratta della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024. Ndr.] – anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.»; c) «È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti»...”.*

Con precipuo riguardo agli scalari, poi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *“in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”* (Cass. civ. 10293/2023).

Il tribunale non si è uniformato a tali criteri ed ha erroneamente proceduto, per il periodo compreso tra il marzo 1998 e il dicembre 2004, alla sola espunzione degli addebiti per interessi anatocistici, omettendo (sempre erroneamente) l'eliminazione di commissioni e spese (sebbene nulle perché prive di pattuizione) come anche di ricalcolare gli interessi a debito (sebbene in difetto di qualsivoglia pattuizione dei tassi ultra-legali).

Invece, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della ctu a firma dott. ██████████ può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio a carico della correntista, la quale agiva per la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme trattenute per addebiti illegittimi, avendo l'attrice odierna appellante dimostrato i fatti costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'annotazione di poste passive sul suo conto corrente con corrispondente indebita percezione delle relative somme in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (non solo per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione ma anche per l'addebito di interessi ultra-legali, commissioni e spese non oggetto di pattuizione).

Del resto, il ricorso alla ctu è pienamente legittimo, essendo senz'altro consentito anche in situazioni di incompletezza documentale al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, ove possibile alla stregua della documentazione in atti, anche secondo il metodo sintetico da reputarsi senz'altro valido sul piano scientifico ove in concreto giudicato, come nel caso di specie, attendibile (vd. quanto più diffusamente supra).

Gli ulteriori motivi d'impugnazione devono ritenersi assorbiti alla stregua di tutto quanto precede.

### 3. L'indebito

Sulla scorta delle risultanze della ctu, il saldo come rideterminato alla data del 14.1.2013 (passaggio del conto a sofferenza) è pari a euro 86.305,41 a credito della cliente e nella stessa misura va determinato l'importo dell'indebito da restituire alla correntista.

L'azione di ripetizione dell'indebito deve ritenersi ammissibile, essendo emerso il passaggio del conto a sofferenza in data 14.1.2013. In linea con la maggioritaria giurisprudenza di merito, infatti, reputa questa corte che *"... il passaggio a sofferenza equivale alla chiusura del conto (Trib. di Pavia, sent. 14 febbraio 2019, n. 289, ...). Il passaggio a sofferenza implica, infatti, l'impossibilità per il correntista di operare sul conto (atteso che il conto non è più attivo), con conseguente cristallizzazione del saldo (passivo) risultante a tale momento. Il passaggio a sofferenza è, dunque, frutto del recesso unilaterale operato dalla banca (con conseguente diritto della banca di esigere dal correntista il pagamento della somma a debito risultante dal saldo) e corrisponde alla chiusura (anch'essa unilateralmente) operata dal correntista qualora il saldo sia attivo (con conseguente diritto del correntista ad esigere la restituzione della somma a suo credito risultante dal saldo)* (così, ex aliis: Tribunale di Reggio Calabria 464/2021; negli stessi termini C. App. Palermo 1544/2016).

L'eccezione di prescrizione delle eventuali rimesse solutorie, siccome non ritualmente proposta, non può essere esaminata (è sufficiente osservare che la banca si costituiva, allorché il termine per sollevare eccezioni in senso stretto era già scaduto, all'udienza di prima comparizione e trattazione e che nessuna traccia, peraltro, vi era, di simile eccezione nella comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni venivano confermate davanti al tribunale).

L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 55/2023 dev' essere accolto e, per l'effetto, in riforma della pronuncia appellata il ██████████ deve essere condannato al pagamento in favore di ████████ a titolo di restituzione di indebitto, della somma di euro 86.305,41. Gli interessi non possono essere riconosciuti in difetto di apposita domanda in tal senso (*"in tema di indebitto oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 c.c., impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti*

*solo su espressa domanda dell'avente diritto (cfr. Cass. 10.3.1995, n. 2814; Cass. 20.9.1996, n. 8372; Cass. 21.7.1983, n. 5032, secondo cui, nel caso di pagamento di indebito oggettivo, il riconoscimento degli interessi sulla somma spettante in restituzione al solvens non può prescindere dalla relativa richiesta, non essendovi alcuna ragione di deroga alla regola generale che il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda”): cfr. Cass. civ. 2670/2020).*

In considerazione del criterio della soccombenza, la parte appellata dev' essere condannata alla rifusione in favore di parte appellante, delle spese di lite che si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato nel 2018 per il primo grado e di cui al DM 147/22 per il presente grado (causa entro 260.000,00, valori medi, per le questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dell'avv. Sorgentone dichiaratosi antistatario.

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da ██████ avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 55/2023 condanna il ██████ al pagamento in favore di ██████ della somma di euro 86.305,41 a titolo di restituzione d'indebito;
- 2) condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di lite che liquida in euro 13.430,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa quanto al primo grado e in euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa quanto al presente grado da distrarre in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, che si è dichiarato antistatario;
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.

Così deciso in Sassari, il 17.3.2026

La Presidente

Dott. Ssa ██████

La Consigliera est.

Dott. Ssa ██████